



AVVISO DI PUBBLICITA'

Bando privati 2022 - Domande per la richiesta di contributi ad iniziative aventi la finalità di consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale ai sensi dell'articolo 23-ter del D.P.R. 18/1967.

Articolo 1

Oggetto

1. In relazione a quanto previsto dal D.D.G. n. 2100/193 del 25 maggio 2022, attraverso il presente Avviso, la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (DGAP) intende acquisire, mediante procedura pubblica, proposte volte ad ottenere la concessione di contributi per la realizzazione di progetti nel quadro della partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale, relative alle tematiche di cui al successivo articolo 3.
2. Le risorse complessive per il finanziamento delle suddette proposte per l'anno 2022 sono pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). In caso di ulteriori disponibilità di fondi, la DGAP si riserva la possibilità di aumentare la somma per l'erogazione di contributi.
3. La DGAP si riserva il diritto di non assegnare tutti o parte dei fondi oggetto del presente Avviso nel caso in cui tutte o parte delle proposte progettuali ricevute siano inammissibili, manifestamente incongrue o i richiedenti fossero inidonei al finanziamento, oppure nel caso in cui le proposte non raggiungessero la soglia minima di sufficienza stabilita dalla Commissione esaminatrice in sede di valutazione.
4. La DGAP si riserva il diritto di destinare le risorse di cui al presente Avviso ad impegni alternativi rispetto a quelli qui delineati, qualora sorgessero esigenze ritenute prioritarie ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Di ciò verrà data tempestiva informazione tramite il sito internet del MAECI (www.esteri.it).

Articolo 2

Destinatari dei contributi e requisiti per la presentazione delle proposte

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti privati italiani e stranieri:
 - a) per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente;

Articolo 3

Aree di intervento e attività finanziabili

1. I contributi sono concessi alle proposte di iniziative aventi le finalità di cui al precedente articolo 1 e relativi alle seguenti aree tematiche prioritarie:
 - a) *Rafforzamento delle istituzioni e della società civile in Libia e in Tunisia, specie attraverso il sostegno a iniziative in campo socio-economico, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili;*
 - b) *Sostegno ai processi di integrazione tra le due sponde del Mediterraneo e di coinvolgimento attivo della società civile, nell'ottica della valorizzazione dei suoi "beni comuni", in vista di uno sviluppo sostenibile ed inclusivo;*
 - c) *Rafforzamento della società civile siriana e della sua capacità di partecipare attivamente ai processi negoziali per una soluzione della crisi;*
 - d) *Prospettive del processo di pace israelo-palestinese alla luce degli sviluppi sul terreno;*
 - e) *Sostegno ai processi di rafforzamento istituzionale in Libano e Palestina, con particolare riguardo allo sviluppo delle istituzioni democratiche e al consolidamento delle società civili;*
 - f) *Rafforzamento delle istituzioni, dialogo fra società civili e costruzione di una identità nazionale nei contesti bellici e post-bellici della regione del Golfo (Iraq, Yemen);*

- g) *Rafforzamento del Diritto Internazionale Umanitario, con particolare attenzione al tema dei bambini coinvolti in conflitti armati;*
- h) *Promozione dei diritti umani, con particolare riferimento al sostegno all'azione internazionale per una moratoria universale della pena di morte;*
- i) *Profilarsi dell'Italia in iniziative di tutela della pace e della sicurezza anche a fronte delle nuove minacce di tipo cyber e ibrido e delle sfide poste dagli sviluppi tecnologici.*

Articolo 4

Presentazione della proposta di progetto – termini e modalità

1. La presentazione delle proposte da parte di soggetti privati che hanno la propria sede legale in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea avviene esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dgap.contributi@cert.esteri.it. La PEC di trasmissione dovrà avere nell'oggetto la dicitura "Bando privati 2022".
2. Per i soggetti che hanno sede legale presso un Paese extra-UE, la domanda viene presentata esclusivamente per il tramite della Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente.
3. La documentazione, che deve essere presentata in lingua italiana o inglese, deve essere inviata utilizzando obbligatoriamente l'apposito modello di domanda di contributo (Allegato A).
4. La domanda di contributo e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (o da un suo procuratore). Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
5. Per i soggetti privati che hanno la propria sede legale in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea, la dichiarazione sostitutiva è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. I soggetti privati che hanno sede legale presso un Paese extra-UE devono produrre documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza in lingua italiana o inglese, legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente.
6. A pena di esclusione, il termine finale della presentazione della domanda è stabilito **alle ore 12 del 30 settembre 2022, ora di Roma**. Fanno fede la data e l'orario di ricezione indicati dalla posta elettronica certificata o dal timbro della Rappresentanza Diplomatica.
7. Ogni quesito relativo alla presente procedura potrà essere indirizzato, esclusivamente in forma scritta, all'indirizzo dgap.contributi@cert.esteri.it, indicando nell'oggetto la dicitura "Bando privati 2022 - QUESITI", entro le ore 12.00 del 15 settembre 2022. Le risposte agli eventuali quesiti verranno pubblicate a disposizione di tutti gli interessati sul sito istituzionale MAECI nella pagina dedicata al Bando 2022.

Articolo 5

Documentazione a corredo della domanda di contributo

1. La domanda di contributo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) Nota descrittiva delle attività che si propone di realizzare, che indichi la/le materia/e che verranno approfondite, i materiali e le metodologie di lavoro (costituzione di un gruppo di lavoro, organizzazione di seminari, acquisizione di fonti, convocazione di riunioni, tempi di esecuzione), il prodotto del progetto, i risultati attesi e ogni altro elemento oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi del successivo articolo 7;
 - b) Programma delle attività con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle stesse (cronoprogramma);
 - c) Preventivo analitico, corredato da una descrizione dettagliata delle spese, da cui si desuma il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al successivo articolo 6;
 - d) Sintesi della tipologia di attività svolte dal soggetto proponente, che evidenzii – ove presenti – le precedenti esperienze maturate nel settore su cui verte la proposta (progetti realizzati e valore complessivo), della lunghezza massima di 2.000 parole;
 - e) Dati amministrativi dell'ente (ragione sociale, indirizzo, referente, indirizzo email e, se italiano, il Codice Fiscale e/o Partita IVA);
 - f) Le coordinate del conto corrente bancario;

2. Alla domanda devono altresì essere allegati:
 - a) Atto costitutivo e statuto dell'Ente (in copia conforme all'originale);
 - b) Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2021, approvato dai competenti organi statutari (in copia conforme all'originale);
 - c) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 ed eventuale nota di variazione dello stesso, approvato dai competenti organi statutari (in copia conforme all'originale);
 - d) Relazioni dei revisori dei conti sui precitati bilanci, ove un organo di revisione sia previsto dallo statuto dell'ente istante (in copia conforme all'originale);
 - e) Elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi e organigramma completo dell'Ente;
 - f) Elenco dei finanziamenti/contributi pubblici e privati ricevuti nel 2021;
 - g) Elenco sommario delle strutture e delle attrezzature di cui il soggetto dispone per lo svolgimento delle attività di istituto.
3. La documentazione sopra elencata deve essere redatta su carta intestata del soggetto proponente e firmata elettronicamente dagli Organi di Amministrazione competenti; in alternativa, ove non disponibile la firma elettronica, alla suddetta documentazione potrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione di copia conforme all'originale deve essere resa mediante il modello di cui all'Allegato B.
4. La domanda e tutta la documentazione a corredo devono essere trasmesse quali file in formato PDF allegati alla PEC di trasmissione. Laddove non in lingua italiana, la domanda e la documentazione a corredo dovranno essere opportunamente tradotte e legalizzate.
5. In caso di incompletezza e di ogni altra irregolarità rilevata nella documentazione trasmessa, il Responsabile unico del procedimento può assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrate o regolarizzate le dichiarazioni/la documentazione necessarie. In caso di inutile decorso di tale termine, il soggetto proponente è escluso automaticamente dalla procedura. Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 6

Criteri di ammissibilità

1. La proposta per essere ritenuta ammissibile deve:
 - a) Essere coerente con l'azione istituzionale che la DGAP è chiamata a svolgere all'interno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
 - b) Prevedere una richiesta di contributo a carico della DGAP non superiore, in termini assoluti, a Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) e pari ad una percentuale non superiore al 90% del costo totale dell'intero progetto, inclusivo dei fondi non richiesti al MAECI;
 - c) Prevedere una durata non superiore a 10 mesi e prevedere un inizio delle attività entro il 10 novembre 2022. Il mancato avvio entro tale data comporterà la decadenza dal contributo;
 - d) Dimostrare conoscenza delle situazioni di eventuale rischio soprattutto in termini di sicurezza e capacità di prevenirle assicurando in particolare l'incolumità del personale impiegato. A tale ultimo proposito, le attività che si svolgono in aree in cui l'Unità di Crisi del MAECI sconsiglia, sul suo sito internet www.viaggiasesicuri.it, i viaggi a qualsiasi titolo non potranno essere ammesse. Per altri paesi i cui profili di pericolosità per la sicurezza giustificano comunque un'attenzione particolare, i soggetti proponenti devono comunque manifestare l'impegno scritto, contenuto nella documentazione presentata, di porre in essere, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le azioni necessarie – seguendo le indicazioni aggiornate desumibili dal suddetto sito internet e in raccordo con le competenti autorità locali e con le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane presenti nel Paese di intervento – affinché sia tutelata l'incolumità del personale a qualsiasi titolo impegnato nella realizzazione dei progetti da essi proposti;
 - e) La valutazione dei requisiti delle attività proposte, in particolare sul piano della sicurezza di cui alla lettera d) verrà effettuata anche alla luce delle misure in vigore in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Anche in tale fattispecie, i soggetti proponenti devono manifestare l'impegno scritto al fine di assicurare lo svolgimento delle

iniziative in questione conformemente alle misure in vigore sulla materia sia in ambito nazionale che nel paese di realizzazione delle attività progettuali.

2. Ogni soggetto può presentare una sola proposta. Qualora presenti due o più proposte, verrà presa in considerazione, ai fini del successivo iter di valutazione l'ultima presentata in ordine di tempo, entro i termini di cui al precedente articolo 4.

Articolo 7 Commissione e iter di valutazione

1. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande di contributo, il Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza nomina una Commissione incaricata della valutazione delle proposte. La Commissione è presieduta da un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata ed è composta da almeno tre membri oltre al Segretario.

2. La Commissione effettua le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, sul rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 4, nonché sui criteri di ammissibilità ai sensi dell'articolo 6 sulla base della documentazione di cui all'articolo 5.

3. La Commissione attribuisce a ciascuna iniziativa ritenuta ammissibile un punteggio sulla base delle disposizioni di cui al successivo articolo 8 ed elabora la graduatoria.

4. La Commissione, nel valutare il progetto proposto, può stralciare costi ritenuti non ammissibili e variare la percentuale di contributo richiesto.

Articolo 8 Valutazione e punteggi

1. La Commissione attribuisce a ciascuna iniziativa un punteggio, secondo i seguenti criteri di valutazione:
a) Qualità delle proposte presentate sotto il profilo della rispondenza alle finalità delineate nel presente Avviso, con riferimento al sostegno alle iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale tenendo conto:

- i. Delle materie approfondite;
- ii. Dei materiali utilizzati.

Massimo 30 punti

b) Qualità delle metodologie di lavoro intese in termini di:

- i. Chiarezza delle attività e dei risultati delineati;
- ii. Analisi del contesto di realizzazione dell'iniziativa, anche in relazione a eventuali analoghe attività in corso o precedenti nel medesimo settore;
- iii. Valutazione dei rischi in relazione alle condizioni locali e, ove rilevante, anche in termini di sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, punto 1, lettere d) ed e).

Massimo 20 punti

c) Qualità della struttura complessiva del soggetto proponente rispetto all'iniziativa da realizzare, con riguardo a:

- i. adeguatezza dell'organigramma;
- ii. adeguatezza delle strutture e delle attrezzature a disposizione del proponente;
- iii. bilancio dell'anno precedente in positivo o caratterizzato da bassa esposizione debitoria.

Massimo 30 punti

d) Creazione e/o inserimento in reti internazionali che coinvolgono anche enti stranieri e previsione dell'eventuale coinvolgimento, ove rilevante, delle autorità locali, dei beneficiari e delle comunità locali;

Massimo 10 punti

- e) Quantità e qualità della precedente esperienza acquisita nella realizzazione di progetti analoghi.

Massimo 10 punti

Articolo 9 **Individuazione delle proposte finanziabili**

1. Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione elabora la graduatoria e la propone al Direttore Generale per gli Affari Politi e di Sicurezza per l'approvazione della stessa. Le iniziative vengono dichiarate finanziabili ove abbiano ricevuto una valutazione pari o superiore a 60 punti.
2. L'importo del contributo, che può essere rimodulato dalla Commissione stessa, è assegnato in ordine di graduatoria.
3. L'importo massimo finanziabile in base alle disponibilità di bilancio e la percentuale dei costi finanziabili – valore che sarà applicato in fase di rendicontazione alle spese ritenute ammissibili – saranno comunicati tramite PEC a firma del Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 15 e, ai fini dell'erogazione, sarà necessario riscontrare detta comunicazione con una lettera di formale accettazione del contributo, inviata tramite PEC, entro 10 giorni a pena di decadenza dal finanziamento.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all'articolo 1, comma 2, o in caso di rinuncia o decadenza dal contributo, la DGAP si riserva la facoltà di finanziare ulteriori proposte giudicate idonee mediante scorrimento della graduatoria.

Articolo 10 **Contributo erogabile e liquidazione**

1. Ciascuna proposta selezionata potrà beneficiare di un contributo non superiore ad una percentuale del 90% rispetto all'ammontare totale dei costi totali complessivi alla realizzazione delle attività proposte e comunque per una cifra pari al massimo a Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00).
2. Le spese generali (cd. Costi Indiretti) per le quali non è richiesta una rendicontazione dettagliata, comprese quelle di coordinamento e segreteria, non devono superare l'8% dei costi diretti complessivamente sostenuti.
3. Il contributo può essere erogato, previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, in massimo due soluzioni. In assenza di specifica istanza dell'Ente il contributo verrà liquidato in un'unica soluzione al termine delle attività progettuali.
4. La liquidazione di un anticipo è subordinata ad apposita istanza dell'ente che deve pervenire successivamente all'avvio delle attività progettuali ed entro il 5 dicembre 2022. In caso di richieste pervenute successivamente a tale data, la liquidazione sarà effettuata secondo le disponibilità finanziarie nel corso del 2023.
5. L'anticipo di contributo verrà erogato in base ai costi effettivi sostenuti e pagati dall'Ente.

Articolo 11 **Modalità di rendicontazione delle spese sostenute**

1. La documentazione deve essere presentata a cura del legale rappresentante o suo procuratore in lingua italiana o inglese.
2. La liquidazione delle somme è subordinata alla presentazione di una relazione sulle attività svolte e i risultati raggiunti nonché di un rendiconto delle spese sostenute così composto:
 - a) rendiconto sintetico delle spese sostenute, redatto su carta intestata e firmato dagli organi di amministrazione competenti, suddiviso per tipologia di spesa (per es.: spese di viaggio, alberghi, traduzioni, affitto locali, spese generali, ecc.), da cui si desuma anche che le spese generali, comprese quelle di coordinamento e segreteria, non superino l'8% dei costi diretti;

- b) elenco dettagliato delle stesse (per es.: biglietti aerei, con indicato il prezzo per ogni singolo ospite, ricevute alberghi, fatture catering, ecc.), con allegati gli originali di tutte le fatture/ricevute, intestate all'ente, con relativa quietanza o prova di pagamento;
- c) evidenze circa le eventuali rimodulazioni effettuate al preventivo e le relative autorizzazioni ottenute dal Responsabile Unico del Procedimento alla rimodulazione dello stesso;
- d) dichiarazione in cui si specifica, secondo il modello di cui all'Allegato D, che le spese sostenute si riferiscono a prestazioni effettivamente eseguite ed attinenti all'iniziativa;
- e) dichiarazione in cui si specifica che il soggetto non ha percepito altri contributi o indennizzi per le medesime voci di spesa;
- f) lettera contenente i dati fiscali e le coordinate bancarie del beneficiario.

3. La documentazione sopra indicata dovrà essere firmata elettronicamente ed essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dgap.contributi@cert.esteri.it. È altresì possibile allegare le copie della suddetta documentazione, purché corredate da dichiarazione attestante, secondo il modello di cui all'Allegato C, la loro conformità agli originali in possesso del soggetto privato e che questi ultimi siano conservati presso l'ente per eventuali future verifiche.

4. La DGAP si riserva il diritto di revocare il contributo e chiedere la restituzione di quanto erogato laddove le attività progettuali non vengano realizzate, realizzate solamente in parte, o non opportunamente rendicontate.

Articolo 12 Trasparenza

1. L'elenco delle proposte ammesse a usufruire del contributo, nonché i risultati dei progetti che riceveranno un contributo saranno pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Articolo 13 Manleva

1. L'Ente beneficiario solleva il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione delle attività previste dal presente Avviso di Pubblicità. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del MAECI, oltre all'erogazione delle risorse di cui al presente Avviso. Il MAECI rimane estraneo ad ogni rapporto giuridico inerente all'opera dei terzi di cui l'Ente beneficiario del contributo si avvale per l'adempimento degli obblighi nascenti dal presente Avviso.

Articolo 14 Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali chiesti per la partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679:

- a) Il titolare del trattamento dei dati è il MAECI il quale opera, nel caso specifico, per il tramite della Segreteria della DGAP, peo: dgap-segreteria@esteri.it tel. 06 36912218;
- b) Per quesiti o reclami in materia di privacy, le persone fisiche interessate possono contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), peo: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it);
- c) Il trattamento dei dati richiesti ha come unica finalità di selezionare i destinatari dei contributi, di cui alla presente procedura pubblica;
- d) Le basi giuridiche del trattamento sono il presente avviso di pubblicità, le norme in materia di trasparenza amministrativa ed il consenso dell'interessato. Il mancato conferimento dei predetti dati o la revoca del consenso renderà la proposta di progetto irricevibile;

- e) Il trattamento dei dati sarà svolto in modalità mista (manuale ed automatizzata) dai membri della Commissione di valutazione, nonché dal personale appositamente incaricato dell'Ufficio della DGAP;
- f) I predetti dati saranno comunicati agli organi di controllo del MAECI. Per i soggetti selezionati, alcuni dati personali potranno essere pubblicati sul sito del MAECI, nei limiti previsti dagli artt. 4 bis e 26 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- g) I dati saranno conservati per 10 anni, salvo cause di sospensione o interruzione della prescrizione civile, a decorrere dalla data di conclusione del progetto per quanto riguarda i soggetti selezionati e da quella di conclusione della procedura pubblica per gli altri soggetti proponenti, ai sensi degli artt. 2220 e 2946 del Codice Civile;
- h) Le persone fisiche interessate possono chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Alle condizioni previste dalla normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla presente procedura pubblica, esse possono altresì revocare il consenso, chiedere la cancellazione dei dati, nonché la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. Nei predetti casi, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio indicato al punto 1, informando per conoscenza l'RPD del MAECI.

2. Se ritengono che i propri diritti in materia di privacy siano stati violati, gli interessati possono presentare reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, possono rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA, tel. 06696771 (centralino), peo: protocollo@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).

Articolo 15 **Responsabile Unico del Procedimento**

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giovanni Zanfarino, Dirigente di II fascia della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Roma,

Il Vice Direttore Generale
Min. Plen. Luca Franchetti Pardo